



Regione Siciliana

A00:



Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

D.P.R.S. n° 467 del 12.09.2017

Sede legale: Via Centuripe, 1/A - 95128 Catania - tel. (095) 559111 - fax (095) 559320
C.F. 93219370876 sito web: www.consorziobonificasiciliaorientale.it

Ai Dirigenti dei Consorzi di Bonifica mandatari

LORO SEDI

Protocollo nr.: 0001173
del 07/10/21
Ente: CONSORZIO DI BONIFICA
SICILIA ORIENTALE

A Tutto il personale dei Consorzi di Bonifica mandatari

LORO SEDI



20210001173

ALBO

Siti Istituzionali Consorzi di Bonifica mandatari

e, p.c. al Commissario Straordinario

alle RR.SS.AA.

OGGETTO: Disposizione di servizio - Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21.09.2021 - Obbligo Certificazione verde Covid-19 per il personale consortile.

Il Direttore Generale

Viste le recenti disposizioni normative in materia;

Visto il Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21.09.2021, recante "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening" che, all'art. 1 Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico, dispone testualmente:

"1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9 -quater è inserito il seguente: «Art. 9 -quinquies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico).

1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9 -ter, 9 - ter .1 e 9 -ter .2 del presente

Ru

decreto e dagli articoli 4 e 4 - bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

5. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, può adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative di cui al primo periodo. Per le regioni e gli enti locali le predette linee guida, ove adottate, sono definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

7. L'accesso del personale ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 8 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.

8. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4, di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 7, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2 -bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 7, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 8 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.

10. Al personale di cui al comma 1 dell'articolo 9 -sexies, collocato fuori ruolo presso le amministrazioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 9 -sexies, commi 2 e 3, fermo restando quanto previsto dal comma 8 del presente articolo.

11. Fermo restando quanto previsto al comma 12, ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 8. 12. Gli organi costituzionali, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di cui al presente articolo.

13. Le amministrazioni di cui al comma 1, provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”

Viste le Circolari dell'ANBI n. 20 del 22 Settembre 2021 e n. 25 del 6 Ottobre 2021 relative, rispettivamente, all'estensione del Green Pass a tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati e alle procedure di verifiche;

Considerato che i Consorzi di Bonifica, in quanto enti pubblici economici rientrano nel novero degli enti pubblici di cui all'art. 1 del superiore Decreto Legge;

Considerato che occorre dare attuazione alla suddetta disposizione normativa;

DISPONE

Che, a partire dalla data del **15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021**, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da Sars -Cov-2, **tutto il personale consortile** appartenente ai Consorzi mandatarî afferenti all'intestato Ente è tenuto a possedere ed esibire, a richiesta del personale incaricato, la propria Certificazione verde Covid-19;

che, a partire dal **15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021**, l'accesso agli uffici consortili, al fine di svolgere l'attività lavorativa, sarà consentito solo ed esclusivamente ai dipendenti dotati di Certificazione verde Covid-19 che dovrà essere esibita al personale incaricato al controllo;

che, a partire dal **15 ottobre 2021** l'accesso agli uffici consortili da parte di tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni nei predetti luoghi sarà consentito solo ed esclusivamente a coloro dotati di Certificazione verde Covid-19 che dovrà essere esibita al personale incaricato al controllo;

che, saranno esenti da tale obbligo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della salute, soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata;

che, i controlli saranno effettuati all'accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione;

che, il personale che ha l'obbligo della Certificazione verde Covid-19, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell'accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e comunque **non oltre il 31 dicembre 2021**, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro, per il periodo di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento;

che, tale sospensione è comunicata immediatamente al lavoratore interessato ed è efficace fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 e, comunque, non oltre il **31 dicembre 2021**, termine di cessazione dello stato di emergenza;

che, dal **15 ottobre 2021** per i dipendenti che violeranno la disposizione di cui al comma 1 del suindicato D.L. e che quindi all'esito del controllo saranno sprovvisti della Certificazione Verde, potrà scattare anche la sanzione amministrativa da € 600,00 a € 1.500,00 in caso di comportamento doloso;

che, con la presente si individuano i Dirigenti dei singoli Consorzi mandatarî quali soggetti incaricati dell'accertamento delle eventuali violazioni che comunicheranno alla Direzione per i conseguenziali adempimenti.

La verifica della Certificazione verde avverrà tramite apposita applicazione ministeriale di verifica nazionale **"APP Verifica C19"** con la seguente modalità:


- La Certificazione è richiesta dal verificatore all'interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo);
- L'App Verifica C19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato;
- L'App Verifica C19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida;
- L'App Verifica C19 mostra graficamente al verificatore l'effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa;



Ai verificatori basta inquadrare il QR Code della certificazione verde Covid-19, che si può esibire in formato cartaceo o digitale, e accertarsi della validità e dei dati identificativi. Per il rispetto della privacy, ai fini della verifica da parte dell'operatore occorre esibire solo e soltanto il QR Code e, nel caso di impossibilità di identificazione personale, il documento di identità per verificare che il Green Pass esibito sia effettivamente quello del dipendente.

La presente disposizione di servizio si intende notificata a tutti gli interessati con la pubblicazione all'albo on-line e sul sito web del Consorzio, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del D.lgs. n. 82/2005.

Il Direttore Generale
(Dott. *Giuseppe Barbagallo*)



Allegato n. 1:

Informativa ex art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679